



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
tel. 0171445372

2011/08.02/000204
Rif. pratica 08.02/204

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale variazione di titolarità** - Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Sanfront, Via Serro, 34** - Ditta **Agricola COSTAMAGNA di PAROLA Elda e COSTAMAGNA Roberto s.s.a.** con sede legale in Sanfront - **Attività IPPC: 6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"** - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con provvedimento n. 661 del 22/09/2011, del Settore Tutela del Territorio, è stata rilasciata alla Ditta Soc. Agr. **SERRO s.s.**, con sede legale in Sanfront, Via Comba Gambasca, 34 – P.IVA 03116180047 – l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto sito in **Sanfront, Via Serro, 35** - Attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**;
- con provvedimento conclusivo prot. n. 3111 del SUAP del Comune di Sanfront, in cui è inserito il parere della Provincia di Cuneo, di cui al prot. n. 47022 del 14/05/2014, è stata rilasciata la modifica non sostanziale della suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con provvedimento n. 2449 del 07/07/2016, la medesima autorizzazione è stata volturata in capo alla ditta **COSTAMAGNA Roberto**, con sede legale in Sanfront, Via Serro, 34 – P.I. 03646810048;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta "direttiva IPPC", e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs.

152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;

- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;
- in data 18/12/2017, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Montana Comuni del Monviso ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta **Agricola COSTAMAGNA di PAROLA Elda e COSTAMAGNA Roberto s.s.a.**, con sede legale in Sanfront, Via Serro, 34 – P.IVA 03726810041 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo e la contestuale variazione di titolarità, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**, per l'allevamento sito in **Sanfront, Via Serro, 34**;
- dalla documentazione allegata risulta che la ditta Agricola COSTAMAGNA di PAROLA Elda e COSTAMAGNA Roberto s.s.a. ha effettuato, in data 18/12/2017, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 39422 del 25/05/2018, è stata convocata, per il giorno 07/06/2018, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Sanfront, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuta la nota del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui al prot. n. 49842 del 06/06/2018;
 - 2) è pervenuto il parere del Comune di Sanfront, di cui al prot. n. 2354 del 07/06/2018;
 - 3) è pervenuto il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL CN1 di Saluzzo, di cui al prot. n. 69018 del 12/06/2018;
 - 4) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;

- 5) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- in data 10/07/2018, con nota prot. n. 52596, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
 - in data 04/10/2018 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 87671 del 30/11/2018 sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;

- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”, pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;

- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto;**
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui

all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME, con valenza di rinnovo, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta Agricola COSTAMAGNA di PAROLA Elda e COSTAMAGNA Roberto s.s.a., con sede legale in Sanfront, Via Serro, 34 – P.IVA 03726810041 – per l’esercizio dell’installazione sita in Sanfront, Via Serro, 34 - Attività IPPC: 6.6. a) - “Impianto per l’allevamento intensivo di pollame”;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**
- 2) le previsioni relative all’attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte nell’Allegato 2;**

EVIDENZIA CHE

- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell’ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

Agricola COSTAMAGNA di Parola Elda e Costamagna Roberto s.s.a.
Sanfront – Via Serro, 34

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....	2
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Strutture</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>4</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>4</i>
<i>Spoglie di animali.....</i>	<i>4</i>
Valutazione aspetti ambientali	4
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici</i>	<i>4</i>
<i>Emissioni sonore</i>	<i>5</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia</i>	<i>5</i>
<i>Emissioni in atmosfera.....</i>	<i>6</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici</i>	<i>7</i>
<i>Scarichi acque reflue</i>	<i>7</i>
<i>Gestione rifiuti.....</i>	<i>8</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>8</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	8
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>	9
Interventi di adeguamento.....	14
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	15
Ciclo produttivo.....	15
<i>Prescrizioni</i>	<i>15</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici.....	16
<i>Prescrizioni</i>	<i>16</i>
Emissioni Sonore	17
<i>Prescrizioni</i>	<i>17</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	<i>17</i>
Energia.....	17
<i>Prescrizioni</i>	<i>17</i>
Emissioni in atmosfera	17
<i>Prescrizioni</i>	<i>17</i>
<i>Quadro emissivo.....</i>	<i>18</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue.....	18
<i>Prescrizioni</i>	<i>18</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche</i>	<i>19</i>

Allegato 1 – pag. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel Comune di Sanfront, in Via Serro 34, in un'area antropizzata con presenza di insediamenti abitativi.

Le strutture dell'impianto sono ubicate al Foglio 16, particella n. 1215.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il Comune di Sanfront è inserito nella zona di montagna, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 24-903 e, sulla base della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882 non è equiparato ai comuni in "Zona di Piano" ai sensi della legge regionale n. 43/2000.

La classificazione acustica inserisce il sito dell'allevamento in classe IV – IV - "Area di intensa attività umana".

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 661 del 22/09/2011, in capo alla Ditta Soc. Agr. SERRO s.s., per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6. a) - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame (per una consistenza massima pari a 69.606 capi/ciclo).

Con il provvedimento conclusivo prot. n. 3111, rilasciato dal SUAP del Comune di Sanfront, sulla base del parere della provincia di Cuneo prot. n. 47022 del 14/05/2014, è stato preso atto di quanto comunicato dal Gestore circa la modifica non sostanziale dell'AIA, relativamente all'approvvigionamento idrico ed alla rilocalizzazione dei contenitori per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti. Con il medesimo provvedimento è stato altresì modificato il Piano di Monitoraggio e Controllo, in relazione al paragrafo: "Comparto: Utilizzo dell'Acqua".

In seguito, con il provvedimento n. 2449 del 07/07/2016, l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata volturata in capo alla Ditta COSTAMAGNA Roberto, con sede legale in Sanfront.

Presso l'installazione viene condotta attività di ***allevamento di pollame da carne***.

L'allevamento è gestito applicando la tecnica del "tutto pieno - tutto vuoto" per capannone. Ogni ricovero ospita un gruppo coetaneo ed omogeneo di animali. Nell'impianto si possono allevare più specie di avicoli da carne; pertanto, non sempre il vuoto sanitario si svolge nel medesimo periodo nei 6 ricoveri aziendali.

Dopo la vendita degli avicoli, ciascun ricovero viene ripulito, igienizzato e mantenuto privo di capi per un periodo di vuoto sanitario (tutto vuoto) prima dell'arrivo di un nuovo ciclo di ingrasso. Annualmente, vengono alternate le seguenti specie avicole, con lo svolgimento di circa 2,9-3,5 cicli annui, in funzione della specie allevata, come di seguito descritto:

Allegato 1 – pag. 2

FARAONE: i pulcini trasportati da camion vengono prelevati e introdotti nei ricoveri. Generalmente, parte degli animali vengono venduti al 75° giorno di allevamento, mentre la parte rimanente sono venduti all'età di 90 giorni. Tutti gli animali sono venduti quando raggiungono il peso di 1,7 Kg p.v.. Il vuoto sanitario è pari a 14-20 gg. In media vengono effettuati 3,5 cicli/anno.

GALLETTI LIVORNESI e GALLETTI GOLDEN COMET: in azienda arrivano i pulcini e vengono allevati per 120 giorni, fino quando raggiungono, rispettivamente, 1,65 kg e 2,2 kg. Il vuoto sanitario viene dichiarato pari a 5 gg. e pertanto, in media, vengono effettuati 2,9 cicli/anno. Annualmente, pertanto, la ditta può effettuare 2,7 cicli.

POLLI DA CARNE (Broiler). Attualmente, questa specie non viene allevata, ma per esigenze di mercato, può essere richiesta la produzione di questa tipologia di carne.

Generalmente, i pulcini maschili e quelli femminili sono divisi in 2 gruppi, mantenuti separati tramite l'interposizione di reti. Metà delle femmine sono vendute al 36° giorno di allevamento (1,6 Kg p.v.) e la parte rimanente al 45° giorno di allevamento (2,3 kg), mentre tutti i maschi sono venduti all'età di 60 giorni (3 Kg).

Annualmente, il numero dei cicli effettuati garantiscono il rispetto della normativa del benessere animale che prevede almeno 14 gg. di vuoto sanitario, tra un ciclo e l'altro di allevamento.

Il ciclo di allevamento di una specie ha inizio con l'approvvigionamento delle materie prime: il mangime, tramite autocisterne, arriva in azienda e viene sistemato in appositi silos di stoccaggio collocati all'estremità di ciascun capannone, dai quali viene prelevato e distribuito automaticamente.

Nei capannoni vengono allestite le lettiere di stabulazione mediante la distribuzione della paglia, in quantità pari a circa 300 q all'anno. Inoltre, nei medesimi, avviene la posa di abbeveratoi, mangiatoie e cappe di riscaldamento ("madri artificiali", alimentate a GPL).

A questo punto, i pulcini (faraone, broiler, galletti livornesi o galletti golden comet) prelevati dai camion sono introdotti all'interno dei ricoveri.

A fine ciclo, gli animali vengono caricati direttamente sui camion e, all'interno dei capannoni, vengono rimossi gli abbeveratoi e le mangiatoie.

Si procede, quindi, alla pulizia dei ricoveri: le lettiere usate vengono rimosse e distribuite, in parte, sui terreni aziendali come ammendante e in parte ceduta, e si procede alla pulizia e alla disinfezione dei locali mediante l'uso di idropulitrice ad alta pressione. I prodotti disinfettanti vengono distribuiti a lavaggio effettuato, nel periodo precedente il nuovo accasamento dei pulcini.

Consistenza dell'allevamento

L'allevamento viene autorizzato per la seguente consistenza massima:

Specie	n. capi	Peso vivo medio per capo (kg)	Peso vivo iniziale e finale (kg)	Peso vivo annuale (t)
Faraone	67.559	0,8	0 - 1,7	54,05
Galletti livornesi	69.606	0,8	0 - 1,650	55,69
Galletti <i>golden comet</i>	52.205	1	0 - 2,2	52,2
Polli da carne (<i>broiler</i>)	69.606	1	0-1,6 - 2,3-3	69,61

La suddetta consistenza è riferibile ad una densità massima di allevamento di 30 kg/m² di peso vivo.

Strutture

L'allevamento è costituito da n. 6 fabbricati ad uso produttivo, identificati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (superficie utile totale pari a 3.828 m²).

Tecniche di stabulazione

In tutti i capannoni è presente una pavimentazione piena cementata, sulla quale, all'inizio di ciascun ciclo di allevamento, viene distribuita la lettiera costituita da paglia sminuzzata.

Pertanto, il sistema di stabulazione è del tipo a **lettiera integrale su tutta la superficie, su pavimentazione piena cementata**. La lettiera viene sostituita al termine di ogni ciclo di ingrasso.

Tecniche di alimentazione

L'alimentazione è fornita con razione secca *ad libitum* per fasi.

L'acqua viene somministrata attraverso abbeveratoi a goccia dotati di tazza per la raccolta. Su ciascuna linea di distribuzione dell'acqua sono stati installati dei regolatori di pressione per ottimizzare il flusso idrico.

Spoglie di animali

La mortalità media stimata è inferiore al 4%. Il personale addetto all'allevamento, effettuerà quotidianamente delle ricognizioni per allontanare gli eventuali animali deceduti.

Le carcasse sono definite "Materiale di scarto a rischio e ad alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di apposita cella frigorifera periodicamente svuotata da ditta specializzata.

Nel caso in cui si verificano situazioni di morie eccezionali, a causa di malattie epidemiologiche, sarà cura del Gestore allontanare dal sito le carcasse il più velocemente possibile, mediante ditta autorizzata.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

Il pollame da carne allevato, considerando la consistenza massima autorizzata (sopra richiamata), produrrà la seguente quantità di effluenti zootecnici e di azoto al campo (valori ottenuti sulla base dei coefficienti del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.):

Specie	Azoto al campo (kg/anno)	Pollina (t/anno)
Faraone	12.971	703
Galletti livornesi	13.364	724
Galletti <i>golden comet</i>	12.569	679
Polli da carne (<i>broiler</i>)	17.402	940

Presso l'installazione non è presente platea per lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento.

In caso di emergenza sanitaria la pollina verrà stoccata tutta all'interno di un capannone, prima di essere correttamente smaltita.

Le **lettiere esauste (pollina)** vengono **in parte distribuite su terreni in disponibilità all'Azienda ed in parte cedute a terzi**, ai sensi del DPGR 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., come effluente zootecnico.

Il Gestore è tenuto ad effettuare, annualmente, la comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare, tra l'altro:

- il numero dei capi allevati, la specie avicola e le relative categorie;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente ed il relativo contenuto di azoto;
- i terreni in disponibilità all'Azienda per le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
- la quantità di pollina che viene ceduta ed i nominativi dei cessionari.

In esito alle integrazioni richieste, la Ditta si è impegnata ad effettuare l'incorporazione al terreno della pollina entro le 4 ore dalla distribuzione sui terreni.

In merito alla controllabilità della fase di spandimento degli effluenti zootecnici, si rileva quanto segue:

- le attuali apparecchiature elettroniche, di larga diffusione ed accessibilità a basso costo, consentirebbero il tracciamento delle operazioni di spandimento senza particolare difficoltà;
- le modifiche al D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, entrate in vigore il 1° gennaio 2020, introducono, tra l'altro, l'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni a cadenza più ravvicinata rispetto a quanto precedentemente stabilito;
- la registrazione giornaliera concorrerebbe ad un maggiore controllo delle operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici e può essere intesa, per il momento, suppletiva dell'effettivo tracciamento delle distribuzioni, già facilmente accessibile in ragione della rapida diffusione di applicazioni e dispositivi elettronici basati su tecnologia GPS.

Pertanto, in analogia con quanto effettuato per le installazioni IPPC ricadenti nel territorio provinciale, si ritiene opportuno prescrivere la compilazione e conservazione in allevamento, a disposizione degli organi di controllo, di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, sia per i terreni condotti che per quelli asserviti. Tale scheda dovrà essere compilata giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione.

Emissioni sonore

L'allevamento è collocato in classe acustica IV nel Comune di Sanfront. È inserito in un contesto fortemente antropizzato con ricettori (abitazioni) a poche decine di metri (30-50 m). Si rileva, altresì, un accostamento critico tra la classe IV, relativa all'allevamento aziendale, e la classe II, riferita ad un'area residenziale limitrofa.

Nell'ambito del procedimento di riesame, il Gestore ha trasmesso un documento datato 03/10/2018, recante una Valutazione di impatto acustico dell'installazione dalla quale non emergono criticità.

Produzione ed uso dell'energia

L'energia elettrica è acquistata dalla rete ed è utilizzata principalmente per l'illuminazione dei locali di stabulazione, per la distribuzione delle razioni alimentari, per la gestione delle aperture dei ricoveri ed il funzionamento del sistema di ventilazione di raffrescamento e per il

funzionamento della cella frigorifera dove vengono riposti gli animali morti. Presso l'allevamento è altresì presente un generatore di emergenza alimentato a gasolio di potenza pari a 15 kW.

Per il riscaldamento dei pulcini nella fase iniziale del ciclo di allevamento, vengono utilizzate cappe a combustione diretta, alimentate a GPL, di potenza termica pari a 1,5÷4,4 kW/cad. In considerazione della loro ridotta potenza, le cappe non sono soggette all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

La ditta ha comunicato i seguenti consumi medi, registrati durante la vigenza dell'AIA:

Gasolio per autotrazione (litri)	Consumo GPL (litri)	Consumo energia elettrica (MWhe)
2.000	40.000	35

Nell'ambito dell'istruttoria di riesame, sono stati chiesti approfondimenti sui consumi specifici, ed il Gestore ha rilevato che gli stessi non sono univocamente confrontabili con le Bref a causa, in particolare, della contemporanea presenza, presso l'installazione, di diverse specie avicole.

Emissioni in atmosfera

Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento.

Le stalle 5 e 6 sono dotate di **ventilazione naturale**, mentre le stalle 1, 2, 3 e 4 di **ventilazione forzata**.

Il mangime viene acquistato dall'esterno.

Le emissioni derivanti dall'allevamento di avicoli da carne sono state calcolate utilizzando il software messo a punto dal CRPA di Reggio Emilia e risultano essere le seguenti.

Emissioni provenienti dall'allevamento di polli – sistema di riferimento:

INQUINANTE	STABULAZIONE (t/a)	STOCCAGGIO (t/a)	TRATTAMENTO (t/a)	SPANDIMENTO (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	6,4	2,5	-	3,4	12,3
CH ₄	-	1,9	-	-	1,9

Emissioni provenienti dall'allevamento di polli – oggetto di istanza :

INQUINANTE	STABULAZIONE (t/a)	STOCCAGGIO (t/a)	TRATTAMENTO (t/a)	SPANDIMENTO (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	4,8	1,4	-	2,0	8,2
CH ₄	-	0,9	-	-	0,9

Emissioni provenienti dall'allevamento di faraone – sistema di riferimento :

INQUINANTE	STABULAZIONE (t/a)	STOCCAGGIO (t/a)	TRATTAMENTO (t/a)	SPANDIMENTO (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	5,0	1,1	-	2,7	8,8
CH ₄	-	1,4	-	-	1,4

Emissioni provenienti dall'allevamento di faraone – oggetto di istanza:

INQUINANTE	STABILIZZAZIONE (t/a)	STOCCAGGIO (t/a)	TRATTAMENTO (t/a)	SPANDIMENTO (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	3,7	1,1	-	1,5	6,3
CH ₄	-	0,7	-	-	0,7

Il programma di calcolo delle emissioni Net-IPPC non mette a disposizione risultati per l'allevamento dei galletti. Si deduce dunque il ciclo maggiormente impattante sia quello relativo all'allevamento di *broiler*.

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'installazione proviene da acquedotto e da pozzo aziendale. Dal riesame della documentazione agli atti risulta un pozzo autorizzato per un prelievo annuo complessivo pari a 2.520 mc (autorizzazione provvisoria n. 408 del 23 ottobre 2013).

Il fabbisogno idrico dell'allevamento è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio degli animali, mediante linee di abbeveratoi dotati di vaschette antispreco. In misura minore, la ditta utilizza l'acqua per la pulizia dei ricoveri a fine ciclo, mediante idropulitrice ad alta pressione.

Per l'anno 2019, il Gestore ha rendicontato un consumo idrico di 4.732 m³, prelevati quasi esclusivamente dall'acquedotto.

Nell'ambito dell'istruttoria di riesame, sono stati chiesti approfondimenti sui consumi specifici, ed il Gestore ha rilevato che gli stessi non sono univocamente confrontabili con le Bref a causa, in particolare, della contemporanea presenza, presso l'installazione, di diverse specie avicole. Peraltro, i sistemi di distribuzione dell'acqua utilizzati nell'allevamento sono riconducibili alle BAT.

Scarichi acque reflue

Le acque reflue domestiche sono scaricate nella pubblica fognatura (scarico sempre ammesso, ai sensi di legge - cfr. art. 107, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., purché osservi i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato).

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, la Ditta aveva provveduto a suo tempo ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i., approvato con l'AIA. In particolare, il Gestore aveva rilevato quanto segue:

- sulle aree impermeabilizzate antistanti i ricoveri avvengono le seguenti operazioni:
 - o movimentazione degli automezzi;
 - o carico/scarico degli animali ed allontanamento della pollina dai ricoveri - durante tali operazioni si può verificare un imbrattamento; a tale proposito, il Gestore ha disposto che le aree di carico/scarico vengano accuratamente spazzate, immediatamente al termine delle operazioni, ed i residui raccolti vengano riportati all'interno dei ricoveri, ovvero allontanati insieme alla pollina;
 - o su dette aree non viene effettuato stoccaggio di materiali né sono soggette a lavaggio;
- per le altre aree dell'impianto non sussiste il rischio di inquinamento delle acque meteoriche;
- i rifiuti sono stoccati in luogo coperto;
- non sono presenti, presso l'impianto, opere di stoccaggio o di trattamento per le acque di prima pioggia;
- le acque meteoriche si disperdono nelle aree impermeabilizzate adiacenti ai ricoveri.

Allegato 1 – pag. 7

Le operazioni di prevenzione e di gestione sono raccolte in apposito disciplinare aziendale, facente parte del piano adottato.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

All'interno dell'installazione non sono previsti serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose, né contenitori o depositi interrati per lo stoccaggio di gasolio. Pertanto, non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

Presso l'allevamento sono presenti due serbatoi fuori terra per lo stoccaggio del GPL della capacità rispettivamente pari a 2.750 litri e 3.000 litri.

Il gasolio industriale, utilizzato per l'alimentazione del gruppo elettrogeno, non viene stoccato presso l'allevamento, ma, viste le esigue quantità, viene acquistato da terzi e immediatamente immesso nel serbatoio del generatore.

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "elevato"¹ (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005).

Il Gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014, presentando apposita documentazione datata 04/10/2018.

In esito alle valutazioni sviluppate ed evidenziato, in particolare, che il gasolio non viene stoccato all'interno del sito in oggetto, il Gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della

¹ L'attribuzione di un grado di vulnerabilità "elevato" è dovuto, in particolare, alla profondità – rispetto al piano campagna – alla quale si attesta il livello piezometrico della falda superficiale, nonché alla tipologia del sedimento costituente l'acquifero che, nel caso specifico, risulta caratterizzato da un'elevata permeabilità.

direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT *Conclusions*

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	<p>Bat 1: al fine di migliorare la prestazione ambientale, la ditta si atterrà ad un sistema di gestione ambientale che comprenderà i principali aspetti in merito alla gestione degli animali, delle lettiere esauste, dei rifiuti, delle aree esterne ai fabbricati di allevamento, formazione del personale, controllo giornaliero dei principali parametri dell'allevamento quali umidità temperatura consumo idrico ed alimentare, e verifica della documentazione inerente a Comunicazioni quali 10/R, PUA, registri di cessione pollina o fertilizzazione. Il gestore si impegna a verificare annualmente la disponibilità di nuova tecnologia relativamente agli impianti presenti in azienda. Saranno applicate tutte le BAT disponibili e pertinenti all'attività esercitata i cui obiettivi saranno compresi nel PMC. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno programmati per ogni ciclo produttivo; con specifico riferimento alle possibili situazioni di emergenza è disponibile anche un protocollo in remoto che avvisa di situazioni di non normalità relativamente ad anomalie dell'impianto del gas, distribuzione acqua ed energia elettrica.</p>
BAT 2: buona gestione	SI	<p>Bat 2a: il sito esistente è stato correttamente ubicato in quanto è garantita la riduzione del trasporto di animali e materiali; la gestione è funzionale alla prevenzione dell'inquinamento idrico.</p> <p>Bat 2b: tutto il personale è formato in merito a normative pertinenti l'allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, pianificazione delle attività, gestione delle emergenze, riparazione e manutenzione delle attrezzature.</p> <p>Bat 2c: non si prevede la necessità dell'elaborazione di un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti in quanto è escluso che si possano verificare inquinamenti alle fonti d'acqua; eventi potenziali quali perdite, crollo di depositi di stoccaggio liquami, deflussi da cumuli di effluenti, versamento di oli minerali sono esclusi in quanto non sono previste opere di stoccaggio per effluenti ed utilizzo di olii minerali.</p>

Allegato 1 – pag. 9

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<p>Bat 2d: si garantisce la manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti quali distributori di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori di temperatura, silos, pulizia dell'azienda, gestione dei parassiti ed immediata riparazione in caso di guasti.</p> <p>Bat 2e: è garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigorifera e corretta gestione dello smaltimento.</p>
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca	SI	<p>Bat 3a: il contenuto di proteina grezza è ridotto per mezzo di una dieta -N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi liberi.</p> <p>Bat 3b: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione. Per l'alimentazione delle faraone sono state individuate 3 fasi di alimentazione: da 1 a 21 giorni di vita dei pulcini, da 22 a 61 giorni, da 62 giorni a fine ciclo. Per l'alimentazione dei galletti sono state individuate 3 fasi di alimentazione: da 1 a 21 giorni di vita dei pulcini, da 22 a 61 giorni, da 62 giorni a fine ciclo.</p> <p>Bat 3c, d: la dieta è integrata con amminoacidi sintetici in modo da evitare carenze nel profilo degli amminoacidi ed enzimi per aumentarne la digeribilità.</p>
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto	SI	<p>Bat 4a: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione.</p> <p>Bat 4b, c: nei mangimi vengono aggiunti fitasi e fosfati inorganici per migliorare la digeribilità del fosforo fitico presente.</p>
BAT 5: uso efficiente dell'acqua	SI	<p>Bat 5a: vengono periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura di misuratore di volume installato sulla mandata dell'acquedotto.</p> <p>Bat 5b: periodica manutenzione degli impianti e tempestiva riparazione delle eventuali perdite.</p> <p>Bat 5c: pulizia dei ricoveri e delle attrezzature mediante pulitori ad alta pressione.</p> <p>Bat 5d: utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua.</p> <p>Bat 5e: periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile.</p> <p>Bat 5f: non applicabile.</p>
BAT 8: uso efficiente dell'energia	SI	<p>Bat 8a, b: ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento tramite automazione e minimizzazione del flusso d'aria mantenendo la zona di comfort termico per gli animali, utilizzo di ventilatori con consumo di energia specifico basso, minima resistenza al flusso, corretta distribuzione delle</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<p>attrezzature di riscaldamento raffreddamento, dei sistemi di ventilazione, dei sensori di temperatura e delle zone riscaldate.</p> <p>Bat 8c: nella copertura di tutti i ricoveri è presente un sistema di isolamento termico costituito da pannelli coibentati, interposti tra le coperture (nei ricoveri 1, 3 e 6), oppure disposti come controsoffittatura (nei ricoveri 2, 4 e 5).</p> <p>Bat 8d: utilizzo di un'illuminazione efficiente tramite lampade a neon. Applicazione di idonei schemi di illuminazione a periodo di illuminazione variabile.</p> <p>Bat 8e-g: non applicate per utilizzo delle precedenti BAT.</p> <p>Bat 8h: i capannoni 5 e 6 sono dotati di ventilazione naturale, mentre i capannoni 1÷4 di ventilazione forzata.</p>
BAT 9 prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	NO	<p>Bat 9: L'azienda non ha fornito alcun documento relativo al "piano gestione rumore" e si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.</p>
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche	SI	<p>Bat 10a: sono garantite distanze minime fra l'impianto ed eventuali recettori sensibili. <i>Non si concorda con questa affermazione in considerazione delle ridotte distanze delle stalle dalle abitazioni limitrofe.</i></p> <p>Bat 10b: le attrezzature non sono poste in concomitanza di recettori sensibili; la posizione dei silos per lo stoccaggio del mangime è tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato, in quanto posti adiacenti e collocati in un'area ristretta in modo tale da limitare il movimento dei veicoli nel sito. <i>Non si concorda con questa affermazione (vedi sopra).</i></p> <p>Bat 10c: sono attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio, utilizzo delle apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività rumorose durante le ore diurne, disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna soggetta a raschiamento delle pale dei trattori.</p> <p>Bat 10d: collocazione di pompe e compressori in locali chiusi. Le attrezzature che possono produrre rumore sono tutte omologate.</p> <p>Bat 10e: qualsivoglia futuro intervento tecnico terrà conto dell'obiettivo della riduzione dell'impatto acustico.</p> <p>Bat 10f: non si ritiene necessaria la realizzazione di barriere fonoassorbenti.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 11: ridurre emissioni di polveri	SI, in parte	Bat 11a: utilizzo di lettiera data da paglia sminuzzata che non risulta essere polverulenta; fresatura della lettiera; applicazione di alimentazione ad libitum; operazioni di rimozioni lettiera con fabbricati chiusi. Bat 11b,c: non applicabili.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	Bat 12: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche	SI	Bat 13a: è garantito il rispetto di adeguate distanze verso i recettori sensibili. Bat 13b: mantenimento della lettiera asciutta e in condizioni aerobiche. Bat 13c: l'impianto si trova in area distante dai recettori posti sottovento rispetto alla direzione dei venti prevalenti della zona. Bat 13d: non applicabile causa costi e limiti tecnici. Bat 13e: non è prevista la realizzazione di strutture di stoccaggio effluenti. Bat 13f: non pertinente in quanto non si prevedono impianti di trattamento degli effluenti. Bat 13g: in occasione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento sarà garantito il tempestivo interrimento entro le 4 ore.
BAT 14: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido	NO	Bat 14a, b ,c: l'azienda non pratica lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento poiché la stessa sarà allontanata a fine ciclo ed immediatamente ceduta a terzi o utilizzata agronomicamente
BAT 15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque	NO	Bat 15a, b, c, d: non risulta necessario stoccare l'effluente solido prodotto in quanto avviato a cessione a terzi o immediato utilizzo agronomico. Bat 15e: in caso di utilizzo agronomico dell'effluente, lo stesso sarà immediatamente distribuito sul terreno senza essere sottoposto a stoccaggio in cumuli in campo. Ai fini di tale operazione verrà preventivamente effettuata un'attenta valutazione tenendo in considerazione il tipo di suolo, le condizioni del campo, le condizioni climatiche, il drenaggio, l'irrigazione, la rotazione colturale, le risorse idriche e zone idriche protette.
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame	n.a.	Non si prevede la produzione di liquame.
BAT 19: ridurre le emissioni nell'aria e	n.a.	Non viene effettuato il trattamento in loco degli effluenti zootecnici.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
nell'acqua se si applica il trattamento in loco degli effluenti		
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	NO	<p>Bat 20b: mantenimento di distanza sufficiente fra i campi oggetto di intervento e le zone in cui vi fosse rischio di deflusso nelle acque e proprietà limitrofe.</p> <p>Bat 20c: attenzione ad evitare spandimenti se si riscontrasse un rischio significativo di deflusso.</p> <p>Bat 20d: attenzione alle esigenze in azoto e fosforo delle colture interessate.</p> <p>Bat 20e: piano di sincronizzazione delle attività di spandimento degli effluenti con la domanda di nutrienti delle colture.</p> <p>Bat 20f: piano di controllo dei terreni interessati.</p> <p>Bat 20g: carico e trasporto degli effluenti in condizioni ottimali in modo tale da evitare perdite.</p> <p>Bat 20h: controllo periodico dei mezzi adibiti al trasporto e spandimento degli effluenti zootecnici</p>
BAT 21: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame	n.a.	Non si riscontra la produzione di liquame.
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	NO	Bat 22: in occasione di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici gli stessi saranno trasportati con spandiletame a disco posteriore ed incorporati nel suolo il più presto possibile, entro le 4 ore, fino a 12 se le condizioni non fossero propizie ad un'incorporazione più rapida.
BAT 23: stima o calcolo della riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	Bat 23: la Ditta precisa che non risulta possibile abbattere ulteriormente le emissioni di ammoniaca dal momento che le tecniche utilizzate in allevamento per l'intero processo (stabulazione e gestione pollina) risultano essere BAT. Il gestore sarà comunque attento ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli, a gestire gli impianti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni e a mantenere le botole dei silos di stoccaggio mangime sempre chiuse se non durante la fase di carico del mangime stesso.
BAT 24: monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti.	SI	Bat 24: una volta l'anno sarà predisposto il bilancio di massa dell'N e del P sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto della P.G. della dieta, del P totale e della prestazione degli animali. In alternativa, se valutato maggiormente rappresentativo, si procederà per la determinazione dell'N e P escreto, mediante analisi annuale degli effluenti.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
<p>BAT 32: ridurre le emissioni in ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne</p>	<p>SI</p>	<p>Bat 32b: non pertinente. Bat 32a, c: in tutti i capannoni la ventilazione è naturale; è presente inoltre nei ricoveri 1, 2, 3 e 4 un sistema di ventilatori che prelevano l'aria dall'esterno e la immettono nei tunnel. Il pavimento è pieno in cemento e interamente ricoperto di lettiera; gli effluenti di allevamento sono rimossi alla fine di ogni ciclo produttivo; ogni fabbricato è dotato di sistema di controllo quotidiano dei parametri ambientali, alimentazione per fasi e sistema di abbeveraggio antispreco. Bat 32d, e, f: non pertinenti.</p> <p>BAT-AEL: all'interno del documento di riferimento delle Bat <i>Conclusions</i> non vengono indicati <i>range</i> di valori inerenti le categorie galletti e faraone. Per l'allevamento di <i>broiler</i>, il Gestore garantisce il rispetto riguardante l'emissione di NH₃/posto animale/anno calcolato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,069 per il capannone 1 - 0,069 per il capannone 2 - 0,069 per il capannone 3 - 0,069 per il capannone 4 - 0,069 per il capannone 5 - 0,069 per il capannone 6

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna "Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT", si riporta nel seguito la disamina dei principali interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

- 1) **Per la pollina direttamente utilizzata in agricoltura da parte del Gestore**, in merito all'incorporazione nel suolo, alla luce di quanto previsto dalle BAT *Conclusions*, si ritiene di prescrivere che **l'interramento debba essere effettuato entro 4 ore**.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per **l'allevamento di pollame da carne**, per una consistenza massima autorizzata pari a **69.606 capi**, con particolare riferimento ai posti pollame riportati nel precedente paragrafo *"Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute"*;
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna *"Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT"*, di cui al precedente capitolo, deve essere attuato **entro e non oltre il 21/02/2021**;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo *"Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute"*. La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;

Allegato 1 – pag. 15

- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria; a tal fine, **presso l'accesso all'installazione deve essere indicato un recapito telefonico di reperibilità;**
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed agli altri Enti interessati. Il gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) dev'essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

- 1) il Gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità della lettiera e deve garantire che la paglia, o il materiale lignocellulosico utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile;
- 2) devono essere altresì adottati opportuni accorgimenti di buona gestione della lettiera stessa (es.: coibentazione e/o ventilazione e/o condizionamento termico dei ricoveri, fresatura periodica della lettiera durante il ciclo di allevamento, ecc.);
- 3) presso l'installazione non può essere effettuato lo stoccaggio della pollina all'esterno dei ricoveri di allevamento;
- 4) la pollina estratta dai ricoveri dev'essere immediatamente caricata su mezzi di trasporto, senza ricorrere a cumuli temporanei sui piazzali;
- 5) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 6) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
- 7) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere tassativamente effettuata per mezzo di un sistema MTD, con successivo interrimento entro 4 ore.** Le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Anche nel caso di terreni in

asservimento, ovvero di operazioni effettuate da contoterzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interramento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;

- 8) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

L'allevamento aziendale è collocato in classe acustica IV nel Comune di Sanfron. E' inserito in un contesto fortemente antropizzato con ricettori (abitazioni) a poche decine di metri (30-50 m). Si rileva, altresì, un accostamento critico tra la classe IV, relativa all'allevamento aziendale, e la classe II, riferita ad un'area residenziale limitrofa.

L'azienda ha fornito l'esito del monitoraggio acustico effettuato in data 03/10/2018 presso alcuni punti posizionati lungo il confine aziendale. Non vengono rilevate criticità.

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;

Allegato 1 – pag. 17

- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: Ditta Agricola Costamagna s.s. – SANFRONT, Via Serro 34				
FONTI EMISSIVE	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1-D6	CAPANNONI 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ALLEVAMENTO POLLAME DA CARNE	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE FORZATA (capannoni 1, 2, 3 e 4) ovvero VENTILAZIONE NATURALE (capannoni 5 e 6) PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO INTERAMENTE COPERTO DA LETTIERA ABBEVERATOI ANTISPRECO CONTROLLO DELL'UMIDITA' DELLA LETTIERA E FRESATURA PERIODICA RIMOZIONE DELLA POLLINA A FINE CICLO EFFETTUATA A FINESTRE CHIUSE
D15	SPANDIMENTO POLLINA	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃	SPANDIMENTO CON SPANDILETAME A DISCO POSTERIORE INTERRAMENTO ENTRO 4 ORE
E1	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA	CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	

La Ditta è esentata dall'effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ulteriori autocontrolli periodici.

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

1. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
2. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
3. deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi

Allegato 1 – pag. 18

totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;

4. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

Agricola COSTAMAGNA di Parola Elda e Costamagna Roberto s.s.a.
Sanfront – Via Serro, 34

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA.....	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)	3
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	4
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore).....	5
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)	6
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	7
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	8

Allegato 2 – pag. 1

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	In quanto discendente all'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i> , questo monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021.</u> Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di GPL	Misura diretta	litri o m ³	-	-		
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		
Consumo specifico di energia termica						

Allegato 2 – pag. 4

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposita scheda giornaliera riportante il mappale di terreno interessato dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate	Operazione di spandimento	Giornaliera (il giorno stesso dell'effettuazione delle operazioni di spandimento)	Scheda da compilare e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Riepilogo da trasmettere unitamente alla relazione annuale.
Pollina ceduta a terzi	Annotazione / conservazione documenti	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro ovvero conservazione della documentazione fiscale, relativamente alle quantità cedute ed ai soggetti cessionari	Operazioni di cessione a terzi di pollina	Entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di cessione	Apposito registro ovvero documentazione fiscale relativa alle cessioni sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Lettura contatore	Allacciamento all'acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
Controllo visivo pressione di erogazione			Abbeveratoi	Mensile		
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	-	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzo aziendale di approvvigionamento idrico	Annuale	Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

Allegato 2 – pag. 6

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione		Cfr. BAT <i>Conclusions</i>		Riepilogo annuale A decorrere almeno dall'annualità 2021	<p>In quanto discendente all'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i>, questo monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021.</u></p> <p>Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali</p> <p>oppure</p> <p>Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente)</p> <p>oppure</p> <p>Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali</p> <p>Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.</p>

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione				Riepilogo annuale A decorrere almeno dall'annualità 2021	In quanto discendente all'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i> , questo monitoraggio deve essere effettuato a <u>decorrere almeno dal 01/01/2021.</u> Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Allegato 2 – pag. 8